CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 191 (Codice penale militare di guerra)

Uso delle armi contro ambulanze, ospedali, navi o aeromobili sanitari o contro il personale addettovi

Chiunque fa uso delle armi contro ambulanze, ospedali, formazioni mobili sanitarie, stabilimenti fissi per il servizio sanitario, navi-ospedale, navi ospedaliere o rispettive imbarcazioni, aeromobili sanitari addetti al servizio militare e ogni altro luogo di ricovero o cura di infermi o feriti, ovvero contro il personale addettovi, quando a norma della legge o delle convenzioni internazionali devono considerarsi rispettati e protetti, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la pena della reclusione militare non inferiore a dieci anni.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Terzo — Dei reati militari, in particolare
Titolo	Quarto — Dei reati contro le leggi e gli usi della guerra
Capo	IV — Della violazione dei doveri verso infermi, feriti, naufraghi o morti e verso il personale sanitario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-191-uso-delle-armi-contro-ambulanze-ospedali-navi-o-aeromobili-sanitari-o

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it